

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

25 GEN. 2000

ADDI' 25 GEN. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICI	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

AMATI, BONADONNA, DONATO, LUCISANO, MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 156

Oggetto: Approvazione Statuto dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) della provincia di Frosinone.



OGGETTO: Approvazione Statuto dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) della Provincia di FROSINONE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 maggio 1997 n.9;

VISTA la deliberazione consiliare n.574 del 29/07/99, con la quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) della Provincia di FROSINONE;

VISTA la deliberazione n.13 del 22/11/99 del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. della Provincia di FROSINONE con la quale, ai sensi dell'art.20 comma 1 L.R. n.9/97, è stato approvato lo Statuto;

VISTO il comma 2 del citato art.20 della L.R.9/97 che stabilisce che lo Statuto è approvato con deliberazione della G.R. che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover apportare le necessarie modifiche contenute nell'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO infine di non aver null'altro da osservare nello Statuto in questione che risulta, con le modifiche di cui sopra, in sintonia con il dettato della L.R. n.9/97;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti:

di approvare lo Statuto dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) della Provincia di FROSINONE con le modifiche di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul BURL.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n.127/97.

IL PRESIDENTE : F.lli PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.lli Dott. Saverio GUCCIONE

31-GEN. 2000





REGIONE LAZIO

Assessorato

**Politiche per la Promozione della Cultura,
dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport**

Settore Ufficio

Roma, li

Prot. N. Fascicolo

Risposta al Foglio N. del

Allegati

DEL. che DELIB. N. 156

DEL 25 GEN. 2000

Cur

Oggetto:

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE N°13 DEL 22/11/1999 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.T. DELLA PROVINCIA DI FROSINONE DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

ART.4 - COMPITI

- Al comma 1. Dopo la parola "conferite" va tolta la frase "e dallo Stato";
- Al comma 2-c. Dopo la parola "patrimonio" va aggiunta la seguente frase "naturale ed artistico";
- Al comma 2-f. Dopo la parola "societarie" va aggiunta la seguente frase "di cui all'art.14"; e vanno cancellate le parole "anche aperte a soggetti privati, per la promozione di aree omogenee turisticamente rilevanti e al commercializzazione dei relativi prodotti";
- Al comma 2-g. Dopo la parola "all'estero" va aggiunta la seguente frase "secondo i programmi regionali e per mezzo della Agenzia Regionale"; e vanno cancellate le parole "in sintonia con i programmi regionali";
- Al comma 2-h. Dopo la parola "attribuita dalla" va aggiunta la seguente parola "Regione" e va cancellata la parola "Legge";
- Il comma 3 va cancellato tutto;

ART.7 - SERVIZI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.)

- Al comma 1 Dopo la parola "assistenza necessaria" vanno cancellate le parole "ad agevolare il viaggio e a rendere piacevole il soggiorno al turista nelle località della Provincia";
- Il comma 3 va cancellato tutto;

ART.8 - CENTRI VISITATORI

- Al comma 1 Dopo la parola "provvede" va aggiunta la seguente frase "entro 1 anno";
- Al comma 2 Dopo la parola "di ristorazione e ricettivi" vanno cancellate le seguenti parole indicate tra parentesi (ostelli della gioventù, cartoline illustrate, pubblicazioni, cartine toponomastiche stradali, CD ROM, cassette video e musicali, ecc.);

ART.10 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Al comma 13 Dopo la parola "nominato dal" va aggiunta la seguente frase "Direttore che" e vanno cancellate nel 1° capoverso "Presidente" nel 2° capoverso "Presidente" e dopo la parola "impedimento" va cancellata la frase "sentito il Direttore";
- Al comma 16 Dopo la parola "a maggioranza" va cancellata la parola "assoluta";
- Al comma 19 Dopo la parola "istituire" va aggiunta la seguente frase "compatibilmente con le esigenze di bilancio" e vanno cancellate le parole "di volta in volta".



Cur



REGIONE LAZIO

Assessorato

**Politiche per la Promozione della Cultura,
dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport**

Settore Ufficio

Roma, li

Prot. N. Fascicolo

Risposta al Foglio N. del

Allegati

Oggetto:

ART.11 - IL PRESIDENTE

Al comma 1. Dopo la parola "dell'A.P.T. va cancellata la seguente frase "il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o l'Assessore Provinciale al Turismo da lui appositamente delegato"; che viene sostituita dalla seguente frase "nominato con deliberazione del Consiglio regionale, è il Presidente della Provincia di Frosinone.

Al comma 2. Dopo la parola "ne indirizza e" va cancellata la parola "controlla" che viene sostituita dalla parola "e coordina".

ART.13 - INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI

Al comma 1a) Dopo la parola "alla L.R.n.46/98" va cancellata la frase "tenendo conto dei diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza dei singoli componenti, nonché della tipizzazione dell'Azienda riferita alla classe di appartenenza, acquisita sulla base delle risultanze a pareggio esposte nel Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio di ciascuno anno";

ART.17 - IL PERSONALE

Al comma 2 - 2° capoverso va cancellata la frase "Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuitigli, costituiti da dipendenti dell'A.P.T. o da collaboratori esterni assunti a tempo determinato";

Al comma 3 Dopo la parola "del C.d.A." va aggiunta la seguente frase "nei limiti degli stanziamenti di bilancio";

ART.18. Il titolo è così modificato - Art.8 "Commissione di disciplina e Nucleo di Valutazione"
Dopo la parola "disciplina" va aggiunta la seguente frase "nonché la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del Nucleo di Valutazione per i dirigenti".

ART.21. Tutto l'articolo è così sostituito: "Le delibere di revisione dello Statuto sono approvate dal C.d.A. con le modalità di cui all'art.20 della L.R.n.9/97.



Handwritten signatures and initials



Assessorato

**Politiche per la Promozione della Cultura,
dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport**

Settore Ufficio

Roma, li

Prot. N. Fascicolo

Risposta al Foglio N. del

Allegati

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'A.P.T. DELLA PROVINCIA DI FROSINONE.

Di seguito si riportano le considerazioni che hanno portato alle modifiche della delibera in questione, delibera che presentava sia vizi formali che sostanziali.

ART.4 (compiti dell'A.P.T.): tutte le modifiche sono improntate al puntuale rispetto delle prescrizioni della L.R. n.9/97 in particolare il comma 2 punto 2f, è stato tolto interamente poiché il testo dell'A.P.T. è limitativo rispetto al testo dell'art.14 che è più completo.

ART.7 (compiti degli IAT) il comma 3) è stato tolto poiché l'attuazione degli art.75 e 76 è subordinata alle disposizioni dell'art.89 della stessa legge.
Comma 1) va tolto in quanto la formulazione è pleonastica e non adatta allo Statuto.

ART.8 (centri visitatori) sono state tolte le esemplificazioni delle attività dei Centri Visitatori perché non compatibili con la dignità di uno Statuto.

ART.10 (C.d.A.) il comma 13 precisa che la nomina del Segretario del C.d.A. spetta al Direttore.

ART.11 (Il Presidente) il presidente non controlla l'attività dell'A.P.T. ma la coordina (cfr art.18 L.r. n.9/97)

ART.13 (Indennità): il comma a) fa riferimento giustamente alla L.R. n.46/98 che non contiene le ulteriori "Interpretazioni" che vanno quindi espunte.

ART.17 (Personale): i comma 2 o 3 sono stati modificati in quanto non in linea con la normativa vigente. il comma 6 sul nucleo di valutazione è stato modificato per tutte le APT e fa riferimento in via transitoria alle regole della Regione.



REGIONE LAZIO
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA
della Provincia di Frosinone

STATUTO

ALLEG. alla DELIB. N. ¹⁵⁶.....

DEL 2. S. GEN. 2000.....

cur



Approvato dal Consiglio di Amministrazione con
atto n° 13 del 22.11.1999

INDICE

TIT. I - PRINCIPI ISTITUTIVI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 - Legge istitutiva
- Art. 2 - Operatività
- Art. 3 - Obiettivi
- Art. 4 - Compiti

TIT. II - SEDE ISTITUZIONALE E SERVIZI DECENTRATI

- Art. 5 - Sede legale
- Art. 6 - Sedi decentrate
- Art. 7 - Servizi di informazione ed accoglienza turistica - I.A.T.
- Art. 8 - Centri visitatori

TIT. III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 9 - Organi
- Art.10 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art.11 - Il Presidente
- Art.12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.13 - Indennità e rimborsi agli organi

TIT. IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art.14 - Struttura amministrativa
- Art.15 - Il Direttore
- Art.16 - I Dirigenti
- Art.17 - Il Personale
- Art.18 - La Commissione di disciplina



TIT. V - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.19 - Finanziamento

Art.20 - Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo

TIT.VI - REVISIONE DELLO STATUTO

Art.21 - Modalità

TIT.VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 - Regolamenti

Art.23 - Norma di rinvio

Art.24 - Entrata in vigore dello Statuto



TIT. I - PRINCIPI ISTITUTIVI E PROGRAMMATICI

ART. 1 - LEGGE ISTITUTIVA

1- L'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Frosinone, è istituita ai sensi della L.R. 15 maggio 1997, n°9, quale Ente tecnico operativo della Regione Lazio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale.

ART. 2 - OPERATIVITA'

1- L'A.P.T. opera in stretto raccordo con l'Amministrazione Provinciale, con l'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio S.p.A., con gli altri enti locali, singoli o associati, con la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con le Associazioni Pro Loco e le altre organizzazioni di volontariato operanti nel campo del turismo e con le organizzazioni delle categorie imprenditoriali e professionali del settore stesso.

ART. 3 - OBIETTIVI

1- L'A.P.T. persegue l'obiettivo di promuovere e sostenere l'attività turistica nell'ambito del territorio della Provincia di Frosinone con criteri di economicità e managerialità imprenditoriali, al fine di concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio.

ART. 4 - COMPITI

1- L'A.P.T. ha funzioni proprie nonché quelle conferite dallo Stato e dalle Regioni.

2- Cura lo sviluppo del sistema turistico in ambito provinciale in ogni forma e, in particolare, attraverso:



a- l'informazione, l'accoglienza, l'assistenza e la tutela del turista;

b- il controllo della qualità dei servizi;

c- la collaborazione con gli organi istituzionalmente preposti per la tutela del patrimonio

d- la consulenza ed assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

e- la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale, nonché, la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;

f- il sostegno, anche mediante partecipazione diretta, delle forme associative e societarie, anche aperte a soggetti privati, per la promozione di aree omogenee turisticamente rilevanti e la commercializzazione dei relativi prodotti;

g- la partecipazione ad iniziative per la promozione turistica all'estero, in sintonia con i programmi regionali;

h- ogni altra iniziativa ad essa attribuita dalla Legge.

3- Provvede - secondo quanto previsto dagli artt.: 75 (1 comma lett.c) e 76 (2 comma lett. a-b-c-d-e) della L.R. 6 agosto 1999, n°14, alle attività amministrative connesse:

- alla validazione e pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive, all'attribuzione della classifica di tali esercizi ed al rilascio dell'attestato di classificazione;

- all'apertura, al trasferimento di sede ed al cambio di titolarità delle agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attività di vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto dall'art.75, comma 1 lett.g;

- alla costituzione, funzionamento e commissariamento delle Associazioni Pro Loco;

- allo svolgimento delle professioni turistiche (guide-accompagnatori-interpreti) di cui alla Legge 217/1983, ivi compresa l'abilitazione all'esercizio delle professioni, salvo quanto previsto all'art.75, comma 1, lett.f ed all'art.77, comma 1, lett.b;

- alla concessione di contributi, salvo quanto previsto all'art.75, comma 1, lett.n;

4- Rileva ed elabora, inoltre, i dati statistici del movimento turistico, ai fini dell'esercizio delle relative funzioni da parte della Provincia.



TIT. II - SEDE ISTITUZIONALE E SERVIZI DECENTRATI

ART. 5 - SEDE LEGALE

1- La sede legale dell'A.P.T. è istituita nel capoluogo di Provincia, dove sono accentrati gli uffici amministrativi, promozionali e tecnici, nonché, l'ufficio di direzione, della presidenza, nonché degli organi collegiali.

ART. 6 - SEDE DECENTRATE

1- Allo scopo di consentire una più fattiva presenza nei siti del territorio provinciale di maggiore interesse turistico e permettere una più efficace opera di raccordo e di collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni Pro Loco ove esistenti e gli operatori del settore, il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi decentrate localizzate nei punti del territorio provinciale di maggiore interesse turistico.

ART. 7 - SERVIZI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.)

1- I servizi d'informazione ed accoglienza turistica rivestono particolare importanza per l'immagine turistica della Provincia. Essi debbono essere gestiti con la massima efficienza e professionalità. Forniscono, direttamente informazioni e assistenza necessaria ad agevolare il viaggio ed a rendere piacevole il soggiorno al turista nelle località della Provincia, anche attraverso rapporti di collaborazione con gli Enti, le associazioni e gli operatori del settore per l'ottimale funzionamento del servizio stesso.

2- Distribuiscono materiale turistico-promozionale (depliant, cartine toponomastiche stradali, annuari degli alberghi, posters, ecc.) editi direttamente dall'A.P.T. o dalla stessa verificati.

3- Dietro specifica autorizzazione dell' A.P.T. gli I.A.T. possono porre in vendita oggetti di artigianato, pubblicazioni, CD Rom e cassette audiovisive, nonché particolari servizi.



4- E' comunque fatto divieto di dare raccomandazioni, segnalazioni e suggerimenti che possano influenzare ed indirizzare la scelta del turista su specifiche strutture turistiche a danno di altre.

5- La gestione degli I.A.T. è svolta, di norma, direttamente dall'A.P.T.. Può essere, altresì, affidata (completamente o in collaborazione) a Comuni, singoli o associati, associazioni Pro Loco e, previo avviso pubblico, anche ad associazioni e Consorzi imprenditoriali di categoria o Enti ed associazioni di volontariato ed a Cooperative regolarmente iscritte nei rispettivi albi, sotto la vigilanza dell'A.P.T..

I relativi rapporti sono regolati da una convenzione che, tenendo conto dell'interesse pubblico del servizio, deve prevedere il periodo di apertura (annuale, stagionale, occasionale), i giorni settimanali e gli orari di apertura al pubblico degli uffici stessi, il numero e la specifica della qualifica del personale impiegato, le garanzie da offrire e le modalità di risoluzione, anche anticipata, della convenzione per ragioni di tutela dell'immagine oltre che per gravi o ripetute inadempienze.

6- Il piano di organizzazione e distribuzione dei servizi I.A.T. sul territorio provinciale è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è trasmesso, unitamente al Bilancio di Previsione, alla Giunta Regionale per la relativa approvazione.

Nella predisposizione del piano, occorre tener conto dell'entità del flusso turistico rilevato, dalla consistenza e qualità delle strutture ricettive, extraricettive e turistico-sportive, nonché delle attrattive naturali, paesaggistiche, climatiche, storico-artistiche, archeologiche.

7- I Comuni possono concorrere al finanziamento degli I.A.T.

8- Così come previsto dal comma 5 dell'art.24, in fase di prima attuazione della L.R. n°9/97, sono istituiti servizi I.A.T. nelle città di Fuggi, Cassino ed Atina, già sedi delle disciolte Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.

ART. 8 - CENTRI VISITATORI

1- L'A.P.T. provvede all'individuazione delle località nelle quali allestire, attraverso opportuna progettazione, i centri visitatori, la cui ubicazione dovrà avvenire nei pressi dei parchi archeologici e delle aree espositive e museali degli stessi e delle riserve naturali più significative del territorio provinciale.

2- Ogni singolo centro, può essere dotato di servizi multimediali, di ristorazione e ricettivi (ostelli della gioventù), nonché di esercizi commerciali destinati alla vendita di prodotti editoriali (cartoline illustrate, pubblicazioni, cartine toponomastiche stradali, CD ROM, cassette video e musicali, ecc.), riproduzioni artistiche ed oggettistica di qualità.

La relativa gestione è affidata, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3- I progetti dell'A.P.T. sono presentati alla Regione che, entro i successivi sei mesi, provvede a valutarli inserendoli in un programma concordato con il comitato regionale per i beni culturali, di cui all'art.35 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n°805 e con l'Agenzia dei Parchi, di cui all'art.27 della L.R. 27 aprile 1993, n°22, fissando modalità e tempi di realizzazione.



TIT. III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 9 - ORGANI

Sono organi istituzionali dell'A.P.T.:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori contabili;

ART. 10 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1- E' nominato con deliberazione del consiglio regionale e dura in carica tre anni

2- Esso è composto da:

a- Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o l'Assessore Provinciale al Turismo suo delegato, che lo presiede;

b- Tre rappresentanti dei comuni territorialmente interessati, di cui uno del Comune capoluogo di provincia e due designati dal consiglio provinciale con voto limitato ad uno;

c- Tre rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

d- Il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente o il componente della giunta camerale suo delegato;

e- Un rappresentante delle associazioni Pro Loco, designato dall'Unione Nazionale Pro Loco Italiane (UNPLI) - Sezione regionale.

3- La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata dall'Assessore Regionale al Turismo, che la presiede, ai fini dell'insediamento del consiglio stesso.



4- Il Consiglio di Amministrazione, oltre alla definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e alla verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, alle direttive generali impartite dalla regione, delibera in ordine a:

a- lo statuto dell'A.P.T.;

b- il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

c- il regolamento del personale, le piante organiche e, all'interno delle stesse, le professionalità necessarie;

d- il piano annuale delle iniziative da attuare sul territorio;

e- il piano di organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi I.A.T.;

f- ogni altro atto di carattere generale che non sia di competenza di altro organo o soggetto dell'A.P.T. ai sensi della L.R., n°9/97 e del presente statuto;

g- la relazione annuale sull'attività e sui risultati annuali, redatta dal direttore dell'A.P.T.;

5- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, designa il Consigliere che sostituisce quest'ultimo, in caso di assenza o impedimento.

6- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ordinariamente almeno due volte l'anno, una per l'approvazione del Bilancio di Previsione, l'altra per l'approvazione del Conto Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

7- Il C.d.A. deve essere convocato in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/3 dei componenti il consiglio stesso o su richiesta del collegio dei revisori contabili su specifici argomenti.

In questi casi, la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

8- Le riunioni sono convocate dal Presidente mediante avviso sottoscritto, da spedire a 1/2 fax o raccomandata postale o notificato al domicilio dei consiglieri almeno cinque gg. prima della data di effettuazione.

9- L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti iscritti nella discussione dell'ordine del giorno, le cui pratiche devono essere a disposizione dei consiglieri per eventuale consultazione nei cinque giorni lavorativi precedenti la effettuazione della riunione stessa.



10- Il C.d.A. ha facoltà di trattare e deliberare anche argomenti non espressamente iscritti all'ordine del giorno, purchè si registri il consenso unanime di tutti i componenti del consiglio.

11-Nei casi di urgenza, il Presidente può convocare il C.d.A. senza dover rispettare i termini di cui sopra e con preavviso di almeno 24 ore, anche mediante telegramma, fax, o, in casi eccezionali mediante avviso telefonico, omettendo anche l'indicazione dell'ordine del giorno.

12-Alla seduta del C.d.A. partecipa il Direttore dell'A.P.T. con voto consultivo.

13-Funge da Segretario del C.d.A. un funzionario nominato dal Presidente, sentito il Direttore.
Il Presidente provvede a designare il sostituto del Segretario stesso, nei casi di assenza o impedimento, sentito il Direttore. Il Segretario è scelto tra il personale in servizio di ruolo che sia dotato di professionalità e preparazione amministrativa adeguata al compito da svolgere, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo.

14-Le sedute del C.d.A. non sono pubbliche, ma in alcuni casi, ove lo richiede la natura degli argomenti da discutere, il Presidente può autorizzare motivatamente la presenza di persone interessate o rendere pubblica la riunione.

15-Le sedute del C.d.A. sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

16-Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

17-Le votazioni hanno luogo ordinariamente con voto palese. Solo quando si tratti di nomine e designazioni o, in casi particolari, il Consiglio - a maggioranza assoluta dei presenti - può decidere di votare a scrutinio segreto.

18-Gli atti adottati dal C.d.A. e quelli di competenza di quest'ultimo, adottati dal Presidente con procedura d'urgenza, sono soggetti a controllo di legittimità da parte della G.R.. Entro 10 gg. dalla loro adozione, essi vengono trasmessi, in duplice copia, alla R.L. Assessorato al Turismo, che provvede ad esaminare la pratica ed a rimetterla alla G.R. e divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Regione stessa che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di 20 gg. dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Assessorato, senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano richiesti chiarimenti. Il termine di 20 gg. è interrotto qualora la Regione chieda chiarimenti.



In tal caso il termine stesso decorre dalla data di ricezione dei chiarimenti e l'atto diventa esecutivo qualora non intervenga il provvedimento regionale entro lo stesso termine.

La facoltà di chiedere chiarimenti può essere esercitata una sola volta e gli atti si intendono decaduti se l'A.P.T. non fa pervenire i chiarimenti stessi entro 20 gg. dalla data di ricezione della richiesta.

19- Il Consiglio può istituire, di volta in volta, apposite Commissioni nel proprio seno, per argomenti di cui ravveda la necessità di approfondimento. Il proprio regolamento ne determinerà la composizione e disciplinerà le modalità di funzionamento.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

1- Il Presidente dell'A.P.T. è il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o l'Assessore Provinciale al Turismo da lui appositamente delegato.

2- Il Presidente dell'A.P.T. è il legale rappresentante dell'Azienda; ne indirizza e controlla l'attività, assicurando l'unità d'azione; - tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione, i quali devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento urgente.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1- E' nominato dal Consiglio Regionale per una durata di 3 anni ed è composto da 3 membri effettivi i quali eleggono, nel loro seno, il Presidente e da 2 membri supplenti.

2- Il collegio dei Revisori Contabili esercita le seguenti funzioni:

a- formula il parere sull'approvazione del Bilancio di Previsione e sulle relative variazioni;

b- redige, prima dell'approvazione del Conto Consuntivo e del Rendiconto Patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

c- esercita la vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'azione amministrativa, formulando eventuali rilievi e suggerimenti;

d- verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale.



3- Il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti, o un rappresentante effettivo del collegio stesso da lui delegato, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione; pertanto, deve essere invitato con le stesse modalità previste per i consiglieri.

4- Il Collegio dei Revisori dei Conti adotta un proprio regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'organo di controllo.

5- Qualora un revisore contabile effettivo venga meno per qualunque motivo, è sostituito dal revisore contabile supplente più anziano.

ART. 13 - INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI

1- Al Presidente dell'A.P.T., ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, competono:

a)- la indennità fissa mensile di cui alla L.R. n°46/98, tenendo conto dei diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza dei singoli componenti, nonché della tipizzazione dell'Azienda riferita alla classe di appartenenza, acquisita sulla base delle risultanze a pareggio esposte nel Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio di ciascuno anno;

b)- l'indennità di presenza - per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione - nella misura prevista dalla L.R. 13 marzo 1992, n°26, art.39 - comma 1 - per i componenti delle sedi decentrate dei Comitati Regionali di Controllo sugli atti degli Enti Locali. Tale indennità, ridotta del 25%, spetta anche ai membri delle Commissioni Consiliari di cui all'art.10, punto 19 del presente Statuto.

2- Al Presidente ed ai membri degli organi suddetti competono, altresì:

a)- il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi, qualora abbiano la residenza al di fuori del Comune in cui ha sede la riunione;

b)- il trattamento di missione e i rimborsi spese previsti per i dirigenti regionali, qualora - per ragioni d'ufficio - si rechino fuori del territorio del Comune in cui ha sede l'Azienda.



TIT. IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART.14 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1- La struttura amministrativa è organizzata in modo da garantire l'efficacia e la trasparenza dell'atto amministrativo, nel conseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda.

Essa si articola in uffici e sezioni disciplinati da criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

La responsabilità degli uffici compete ai dirigenti, quella delle sezioni ai funzionari di area direttiva.

Apposito regolamento prevederà la istituzione, anche temporanea, di uffici e posizioni di lavoro ad alta specializzazione per finalità di studio, ideazione e progettazione di possibili sviluppi dell'attività dell'Azienda.

ART. 15 - IL DIRETTORE

1- Il Direttore dell'A.P.T., nominato con le modalità di cui all'art.23 della L.R. n°9/97, è il responsabile della gestione amministrativa e funzionale dell'Azienda e l'esercita avvalendosi della struttura dei servizi e del personale preposto, in base agli indirizzi ed alle direttive del Consiglio.

2- Rientrano in questa sua funzione le sedi decentrate ed i servizi I.A.T. direttamente gestiti dall'A.P.T..

3- Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

4- Il Direttore partecipa con voto consultivo alle sedute del C.d.A.; formula, se richiesto, pareri ed esprime valutazioni in ordine a problemi di natura giuridico amministrativa; emana gli atti e provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione di atti deliberativi del C.d.A. e del Presidente; adotta, sulla base della struttura organizzativa deliberata dal Consiglio, gli ordini di servizio per l'attribuzione dei compiti e delle mansioni al personale dipendente; propone l'assegnazione e le modifiche degli incarichi dirigenziali; conferisce incarichi di responsabilità al personale, secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata; adotta tutti gli atti di gestione



amministrativa e finanziaria; verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività e dei servizi.

ART. 16 - I DIRIGENTI

1- Sono direttamente responsabili della realizzazione degli obiettivi e dell'attuazione dei programmi, nonché della efficacia, della efficienza e dei risultati della gestione degli uffici cui sono preposti.

2- ~~Esercitano~~, nel campo di rispettiva competenza, le attività di cui all'art.51, comma 3, della Legge n°142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché previste dalla L.R. n°25/1996 e, specificatamente:

- presiedono, partecipano o assistono, come da Regolamento, alle commissioni per le gare di appalto di lavori, forniture e servizi, nonché relative a concorsi pubblici ed interni, rispettivamente, per l'assunzione e l'avanzamento del personale;

- stipulano i contratti per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione a seguito di gara;

- esprimono i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile (di cui all'art.53 della Legge n°142/90 e successive modificazioni ed integrazioni) sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del C.d.A.;

- curano l'attuazione dei programmi e dei progetti di competenza;

3- Entro il 20 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta al Direttore una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e il programma operativo per l'anno in corso.

Entro i successivi 15 gg., il Direttore presenta al Presidente un rapporto illustrativo dei risultati raggiunti nell'esercizio precedente e i programmi per l'anno in corso.

4- I dirigenti rispondono al Direttore, il quale propone al C.d.A. gli incarichi da conferire a tempo determinato, secondo criteri di competenza e professionalità, in relazione agli obiettivi indicati nella programmazione del Consiglio e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi a loro fissati.

ART. 17 - IL PERSONALE

1- Il trattamento giuridico ed economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'A.P.T. è regolato dalle disposizioni in vigore per i dipendenti regionali.

2- Il Regolamento e la pianta organica definiscono le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e le responsabilità organizzative del personale dell'A.P.T.,



in conformità ai principi fissati dalla L.R., n°25/96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente statuto.

Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli, costituiti da dipendenti dell'A.P.T. o da collaboratori esterni assunti a tempo determinato.

3- Le piante organiche e, all'interno delle stesse, le specifiche professionalità, sono adottate con delibera del C.d.A..

4- Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti prioritariamente tramite espletamento di procedure corso-concorsuali e selettive riservate al personale di ruolo in servizio e, successivamente, mediante la procedura della mobilità del personale tra le A.P.T. del Lazio o all'interno del comparto Enti Locali della regione, la G.R. procede all'indizione di concorsi unici mediante la procedura di cui al comma 3 dell'art.30 della L.R. n°9/97.

5- L'assegnazione del personale agli uffici, sezioni e servizi, istituiti nella sede centrale, nelle sedi decentrate e negli uffici I.A.T., avviene con provvedimento del Direttore, previa deliberazione del C.d.A..

La verifica dei risultati dell'attività dirigenziale è compiuta dal Consiglio, che si avvale delle risultanze del nucleo di valutazione.

6- A tal fine, è istituito il nucleo di valutazione con il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche.

Il nucleo risponde esclusivamente al Consiglio.

La sua composizione ed il suo funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento.

La verifica dovrà tener conto degli indirizzi manifestati dal Consiglio.

La valutazione negativa dei risultati comporta la revoca dall'incarico per l'esercizio delle funzioni dirigenziali o dal contratto a tempo determinato.

La verifica dei risultati avviene con cadenza annuale, nei modi e nelle procedure previste dal regolamento.

ART. 18 - LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1- Il Regolamento Organico definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione di disciplina.



TIT. V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 19 - FINANZIAMENTO

1- Le entrate dell'A.P.T. sono assicurate dai finanziamenti, contributi, vendite e proventi di cui all'art.28 della L.R. N°9/97.

ART. 20 - BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO

1- Il C.d.A. dell'A.P.T. delibera, nei termini di Legge, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2- Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente e dal parere espresso dal collegio dei revisori dei conti.

3- I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio:

4- Alla delibera consiliare di approvazione, nei termini di Legge, del conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa del Presidente che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la regolarità della gestione e i risultati economici e finanziari conseguiti.



TIT. VI - - REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 21 - MODALITA'

1- Le delibere di revisione dello Statuto sono approvate dal C.d.A. con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n° 142.



TIT. VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART.22 - REGOLAMENTI

Entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, il C.d.A., adotta apposti e distinti regolamenti allo scopo di disciplinare le seguenti materie:

- 1- Contabilità generale;
- 2- Contratti;
- 3- Contributi finanziari;
- 4- Accesso ai documenti amministrativi ;
- 5- Regolamento Organico;
- 6- Regolamento Consiliare.

ART. 23 - NORMA DI RINVIO

1- Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme contenute nella L.R., n°9/97.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il Presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Lazio.



4571-1054
n. di Prot.

REGIONE LAZIO
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Estratto di
deliberazione di
Consiglio

L'anno 1999 addì ventidue del mese di novembre in Frosinone e nella Sede dell'Azienda di Promozione Turistica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, previa la trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l'adunanza il Signor Carlo Di Cosmo nelle vesti di
Presidente
e il Legale rappresentante dell'A.P.T.

Data 22.11.1999

ATTON. 13

OGGETTO

Approvazione
Statuto A.P.T.

sono presenti i Signori: Papetti Mario, Pillozzi Paolo, Buffardi Florindo,
Quadrozzi Paride, Prosperi Pietro.

assenti i Signori Consiglieri : Cicconi Bruno, Macari Gerardo, Di Vito Tito

Revisori dei Conti Presenti ; Brighindi Antonello, Bracaglia Morante
Arcangelo, Sisti Franco

Revisori dei Conti Assenti:

Partecipa il Direttore dell'A.P.T, Dott. Salvatore Fanelli, con voto consultivo.

Assiste il Sottoscritto, Rag. Antonio Tiberia, nella veste di segretario, incaricato di redigere il presente verbale.

Alla Regione Lazio
Roma



Il Consiglio

Visto l'art. 20 della L.R. 15 maggio 1997, n. 9 ;

Riconosciuto necessario dotare l'azienda di un proprio Statuto specificante, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, nonché, le norme di organizzazione interna di gestione.

Vista la seguente normativa: Legge n. 142/1990; D.L.vo n. 29/1933; Legge n. 127/1997; nonché le Legge regionale n. 25/1996;

Acquisito il parere tecnico favorevole del responsabile delle sezione proponente (sez.I)

Acquisito il parere di legittimità espresso dal Direttore dell'A.P.T. ;

Con votazione unanime espressa palesemente:

DELIBERA

- 1) di approvare lo statuto dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Frosinone, il cui testo -composto da 24 articoli- viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di rimettere il presente atto, con i relativi allegati, all'approvazione della Giunta Regionale, così come previsto dal 2° comma dell'art. 20 della Legge Regionale n.9/1997.

